



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2008

Ordinamento del trasporto delle merci pericolose

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si propone lo scopo di contribuire a sviluppare la disciplina del trasporto delle merci pericolose, effettuato nelle diverse modalità consentite. Essa mira ad introdurre, in considerazione della evoluzione della minaccia di rischi non convenzionali, alcuni strumenti per innalzare il livello della sicurezza. Si tratta

principalmente di attivare, sulla base della positiva esperienza compiuta al centro di Porto Marghera, strutture a servizio della sicurezza nei centri territoriali giudicati strategici.

Il disegno contiene inoltre una delega al Governo per procedere ad una sistemazione organica della disciplina del trasporto delle merci pericolose.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obiettivi)

1. Obiettivi della presente legge sono:

a) avviare un approccio coordinato al problema della sicurezza del trasporto delle merci pericolose, mediante l'avvio di un progetto finalizzato di carattere interministeriale con il coinvolgimento delle competenti Amministrazioni dello Stato;

b) adottare misure idonee a favorire il passaggio del trasporto delle merci pericolose dalla modalità stradale a modalità alternative nell'intento di accrescere i livelli di sicurezza ambientale;

c) potenziare, anche con misure immediate e straordinarie, i controlli di sicurezza e le capacità di intervento nei riguardi dei mezzi di trasporto, della cognizione dei carichi trasportati, delle responsabilità e delle capacità del personale, con particolare attenzione ai conducenti extracomunitari, al coordinamento ed alla risposta tempestiva delle strutture chiamate ad intervenire in caso di emergenza;

d) introdurre opportuni sistemi di monitoraggio del settore con riferimento alle quantità delle merci pericolose in circolazione, alla informazione sulle tipologie delle suddette merci, alla conoscenza delle direttrici dei flussi di origine e destinazione;

e) realizzare il coordinamento delle disposizioni vigenti nel settore, armonizzandole con i regimi previsti dall'Unione Europea e prestando la massima attenzione alla disciplina della circolazione delle merci pericolose.

Art. 2.

(Delega al Governo)

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, uno o più decreti legislativi, per porre in essere un sistema di norme finalizzate:

a) all'esercizio del controllo periodico dei livelli di sicurezza, onde siano garantite la incolumità delle persone, coinvolte od utenti, nei sistemi di trasporto, in particolare di quelli relativi alle merci pericolose;

b) al dispiegamento di una strategia della prevenzione che riduca il rischio di eventi calamitosi e comunque dannosi per il territorio e per l'ambiente, siano essi di origine naturale o indotti dall'intervento dell'uomo;

c) alla promozione della innovazione tecnologica finalizzata all'accrescimento dei livelli di sicurezza, sia nei sistemi di trasporto, sia negli strumenti di monitoraggio e controllo;

d) alla comunicazione ed alla informazione verso gli addetti al trasporto e verso i cittadini comunque interessati.

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi)

1. Nella attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione, nell'ambito del Ministero dei trasporti, di una commissione di studio per valutare le condizioni di sicurezza del trasporto delle merci pericolose, per prevenire i fattori di rischio o di incidentalità, e per definire le strategie di medio e lungo periodo;

b) introduzione, con l'istituzione di specifici ruoli dirigenziali di livello generale, della funzione di coordinamento generale

della normativa di settore ed in particolare di quella riguardante la classificazione e la circolazione delle merci pericolose, assicurando la uniformità applicativa delle disposizioni alle diverse modalità di trasporto e quindi coinvolgendo i responsabili delle corrispondenti infrastrutture;

c) verifica della congruità e armonizzazione delle normative procedurali ed amministrative riguardanti le omologazioni, le diverse modalità di trasporto, gli imballaggi, i contenitori intermedi e ricondizionati;

d) applicazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva europea 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, con particolare riguardo alla gestione della figura professionale del consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia per via navigabile interna, di merci pericolose nonché all'obbligo delle Autorità sopraordinate e responsabili di riferire per iscritto sulla attività e sui risultati delle suddette figure;

e) attribuire alla commissione di studio prevista dalla lettera *a)* il compito di compiere studi di scenario di riferimento, per acquisire dati sulle quantità delle merci pericolose in circolazione, specie se di provenienza estera, per descrivere e prevenire i rischi di eventi dannosi di qualsivoglia origine, per suggerire interventi limitativi del traffico pesante impegnato nel trasporto di determinate merci pericolose;

f) costituzione di una base informativa, con il compito di raccogliere dai vari enti che oggi ne dispongono, delle informazioni e dei dati necessari alla conoscenza delle merci trasportate e dei trasporti effettuati, per fornire, in generale e, in caso di necessità di pronto intervento, con immediatezza e completezza, le informazioni utili e necessarie;

g) promozione degli studi e delle ricerche per sperimentare prodotti innovativi idonei, sia a localizzare, sia a conoscere il movimento dei mezzi di trasporto, le anomalie di funzionamento degli stessi, ed eventual-

mente le condizioni fisiche e psicologiche dei conducenti, il discostamento dei suddetti mezzi dalle norme di corretto funzionamento;

h) fissare le norme per la introduzione sui mezzi di trasporto di dispositivi elettronici ed informatici protetti, atti a documentare le fasi, i momenti, gli eventi, dei percorsi, su strada, degli autotrasportatori di merci pericolose.

Art. 4.

(Monitoraggio trasporto merci pericolose)

1. Fino alla entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli precedenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conferisce al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, il compito di redigere un rapporto, a scopo conoscitivo, sul trasporto di cose in conto terzi, ponendo in evidenza l'evoluzione delle trasformazioni che si manifestano in riferimento soprattutto alla globalizzazione dei mercati.

2. Il Comitato di cui al precedente comma, è incaricato di redigere un rapporto conoscitivo, sistematico e continuo, sullo stato e sulla evoluzione del settore, con particolare riguardo al trasporto delle merci pericolose.

3. A questo riguardo i redattori del rapporto dovranno interpellare le Amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza, prevenzione e intervento in emergenza, allo scopo di effettuare riscontri sulle dichiarazioni delle imprese interpellate in ordine ai seguenti temi: ambiti territoriali di attività delle imprese che effettuano il trasporto di merci pericolose; tipologia e caratteristica delle merci pericolose trasportate; classificazione di quantità del suddetto trasporto con riferimento particolare a materie liquide infiammabili, materie pericolose di altra natura, oggetti pericolosi di altra natura,

gas compressi, liquefatti o disciolti, materie tossiche, esplosivi e armamenti.

4. La vigilanza ed il controllo sulla realizzazione del rapporto è esercitata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. La sintesi del rapporto con gli allegati sono rimessi alla Direzione Generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente, ed a cura di questa è stampata e distribuita alle Amministrazioni dello Stato, alle istituzioni parlamentari ed alle regioni, nonché agli enti locali interessati al transito delle merci di cui al comma 3.

6. Entro l'anno corrente di redazione del rapporto, presso il Ministero è indetta una conferenza di valutazione dei risultati evidenziati dal rapporto stesso e sono adottate le misure urgenti di prevenzione e di intervento all'emergenza ritenute necessarie.

7. Alla suddetta conferenza sono invitati i soggetti responsabili della gestione delle infrastrutture e dei servizi, anche a livello regionale e locale, interessati alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose.

Art. 5.

(Strutture di servizio di sicurezza)

1. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla delega prevista negli articoli 2 e 3 della presente legge, la tipologia della infrastruttura di sicurezza in essere nell'area di Porto Marghera, è estesa alle infrastrutture industriali che presentino caratteristiche adeguate.

2. In tale infrastruttura sono compresi i centri nucleare, biologico, chimico e radioattivo (NBCR) del Corpo dei vigili del fuoco.

3. La infrastruttura di sicurezza per la prevenzione dei rischi connessi con il trasporto delle merci pericolose e per gli interventi in caso di emergenza, sono poste sotto la responsabilità della direzione generale competente del Ministero dell'interno.

4. A cura della suddetta direzione generale sarà provveduto, immediatamente, alla messa in opera di collaborazioni logistiche con infrastrutture analoghe e competenti della difesa, della industria, della ricerca scientifica, della salute, delle Regioni e degli Enti locali, da mobilitare ogni qual volta si verifichino un evento di minaccia o di calamità.

5. A cura della autorità responsabile della suddetta infrastruttura di servizio di sicurezza è riunita periodicamente la conferenza dei soggetti istituzionali ed operativi collegati, sia per studiare i piani di prevenzione per ridurre e controllare i rischi di eventi calamitosi e disastrosi, sia per mettere a punto i piani di intervento in caso di emergenza.

Art. 6.

(Costituzione di una Banca dati)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a realizzare una banca dati centrale per la gestione automatizzata delle informazioni relative ai trasporti di merci pericolose.

2. Tale banca dati raccoglie tutte le comunicazioni provenienti dai diversi enti e soggetti coinvolti, in particolare quelle delle imprese di autotrasporto, su ciascun trasporto effettuato e preliminarmente ad esso, secondo le indicazioni al riguardo emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. In caso di emergenza la banca dati centrale consente, attraverso una rete informativa di tipo telematico, la disponibilità delle informazioni utili agli enti interessati per la gestione delle fasi di emergenza.

Art. 7.

(Scatola nera)

1. Allo scopo di ridurre i rischi relativi alla particolare natura del trasporto, i veicoli

adibiti al trasporto delle merci pericolose, sono dotati di un idoneo dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera».

2. Le specifiche del suddetto strumento, che comunque devono tenere presente l'esigenza di fornire le relative informazioni alla banca dati centrale di cui all'articolo 6, in adempimento della presente legge, sono fissate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il suddetto strumento deve essere obbligatoriamente installato sul veicolo.

4. Per evitare manipolazioni, il suddetto strumento deve essere validamente protetto e deve essere mostrato senza ritardo alle autorità di polizia, in servizio lungo i percorsi o nelle soste od ambienti adibiti alla custodia, relativi al trasporto delle merci pericolose.

5. Al passaggio delle frontiere nazionali, analoga ispezione è compiuta a carico dei mezzi provenienti dagli Stati della Unione Europea o dall'estero.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a dare alla competente direzione generale della Commissione europea notizia della iniziativa italiana ed a comunicare la data fissata per la attivazione della scatola nera sui veicoli in ingresso ed in uscita dal territorio nazionale.

7. Tutti i conduttori alla guida di mezzi, risultati all'ispezione, sprovvisti della scatola nera vengono diffidati dal continuare il percorso intrapreso e sottoposti a sanzione pecuniaria, ai termini della presente legge.

8. Nei casi più gravi, giudicati tali in base alla qualità ed alla pericolosità delle merci trasportate, il cui elenco è redatto dalle autorità sanitarie e di polizia, l'autoveicolo risultato all'ispezione sprovvisto della scatola nera viene posto sotto sequestro, le merci scaricate e prese in custodia presso magazzini attrezzati e le spese relative poste a carico della ditta trasportatrice, ovvero proprietaria o destinataria delle merci stesse.

